



# la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno XIII N. 2 – nuova serie

15 novembre 2018

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

## LA SCOMPARSA DELL'AVVOCATO PERRONE CAPANO UN VERO GIUSLAVORISTA

di Antonio Belsito

La mia prima costituzione in giudizio come procuratore legale in difesa di un titolare di un bar nel 1980 fu per una vertenza di lavoro promossa dall'ex barista assistito dall'Avv. Perrone Capano. Il Prof. Veneto, mio dominus, la sera precedente ebbe un colloquio telefonico con Mimmo, presentandomi e chiedendogli di tener conto che si trattava della mia prima esperienza. All'indomani, dinanzi al Pretore di Bisceglie, Giudice del lavoro, mi incontrai per la prima volta con l'Avv. Perrone Capano che conoscevo soltanto per la sua fama.

Nonostante fossi a conoscenza del suo carattere irruento e soprattutto della sua notevole preparazione, mi trovai di fronte una persona del tutto disponibile. Non mi creò alcun disagio e ricordo che all'udienza successiva non ascoltammo neanche i testimoni perché la controversia fu definita con un verbale di conciliazione accettato benevolmente da entrambe le parti.

Ricordo che in quella circostanza Mimmo, oltre ad invitarmi a dargli del tu, mi fece presente che la parcella da lui richiesta era molto contenuta e quindi non dovevo prenderne esempio. Aveva ragione, ma io ho fatto di peggio!

Da quel momento per circa 38 anni ho avuto modo di apprezzare le Sue qualità umane e professionali: sempre disponibile seppur apparentemente burbero da creare qualche disagio a chi non aveva avuto modo di conoscerlo. In realtà egli era davvero buono di animo ma, soprattutto, era una persona corretta e competente.

A Mimmo Perrone Capano ho sempre riconosciuto di essere il "vero giuslavorista" per le indiscusse notevoli ed approfondite conoscenze della materia, anzi, aggiungo che è stato uno dei più preparati giuslavoristi del nord barese degli ultimi tempi.

# PIOVE ... GOVERNO LADRO? NO, FORSE SOLO INCAPACE

## DEF, Povertà, Pensioni e Lavoro

di Gaetano Veneto\*



Il 9 novembre ricorre il centenario della morte di Guillaume Apollinaire, proprio nei giorni della vittoriosa (ma con 650.000 morti ed oltre 1 Milione di invalidi e mutilati che tornavano a casa stanchi e affannati) conclusione della Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra. Moriva un grande poeta, francese ed insieme innamorato del nostro Paese, grande amico ed ispiratore del nostro Ungaretti che, giovane soldato al fronte, in una famosa lirica scriveva: "Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie", così come giorno per giorno, appunto fino al novembre di un secolo fa, vivevano i giovani soldati italiani mandati allo sbaraglio.

Si è ripreso questo anniversario per paragonare l'incertezza delle foglie sugli alberi d'autunno allo stato d'animo che attraversa tutti i nostri compatrioti attuali di fronte ad una incerta situazione del nostro Belpaese in un dialogo, finora tra sordi, difficile

ed oscuro con le Autorità dell'Unione Europea, per ridare dignità e credibilità, ad una politica economica italiana incerta e, in particolare nel campo del lavoro, contraddittoria e incerta come un veliero pilotato a vista.

E' pur vero che i nostri governanti, due leaders ed un mediatore (o arbitro di una partita tra falli di espulsione e astuzie da Bertoldo in assenza di... un Cacasenno), hanno inaugurato un ciclo di presunte conferenze stampa pomposamente definite "dichiarazioni alla stampa", una specie di esternazione pontificale (*absit iniura verbis* con il doveroso rispetto per Papa Francesco) nelle quali viene escluso qualunque contraddittorio giornalistico e si inviano messaggi "alle folle", cioè a quella massa informe che Voltaire attentamente distingueva, contrapponendole al popolo, nobilitando questa parola come espressione "sovrana" della volontà di un Paese, da Montesquieu in poi ed incrementando un condannato ed esecrabile debito pubblico.

Sembra di vivere in un incubo che non fa i conti con la crisi ormai endemica e strut-

turale in cui si agita il Paese.

L'ISTAT diffondendo i numeri non certo datati perché risalenti al 31 dicembre 2017, ha riportato la geografia delle persone e famiglie in povertà, ed in particolare in povertà assoluta.

E' bene riportare questo sconcertante quadro per poter debitamente giudicare il balletto tra forze di maggioranza che consumano il loro tempo nel conquistare sempre più consensi tra la "Folla", dimenticando le esigenze del popolo.

A fronte di quanto sopra il nostro documento economico presentato al vaglio severo dell'UE non riesce ancora a chiarire dove trovare i 10 Miliardi e più per un reddito di cittadinanza che ancora rimane indefinibile per entità e soggetti destinatari ed in parallelo i 6-8 Miliardi per una "FLAT TAX" che, in modo ondivago, non trova ancora la soglia dei beneficiari e le modalità di applicazione.

continua a pagina 7

## SOMMARIO

- 2** In ricordo di ... Carmine Perrone Capano
- 3** Il caporalato
- 4** La somministrazione per le aziende agricole
- 5** Il contratto a termine
- 7** La questione migranti

\* Professore, già ordinario di Diritto del Lavoro

IN RICORDO DI ...

# CARMINE PERRONE CAPANO

di Maurizio Caterino

E' morto all'età di 76 anni Carmine Perrone Capano, avvocato, figlio di Federico e cugino di Attilio Junior. Nato a Bari il 27 aprile 1942, città nella quale aveva compiuto gli studi presso il liceo De Sanctis, con ottimo profitto, in seguito si iscriveva alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, conseguendo la laurea con il massimo dei voti e iniziando la carriera di assistente presso la stessa facoltà.

Nello stesso tempo, avendo scelto di praticare anche la libera professione, iniziò il praticantato a fianco dell'Avv. Gaetano Volpe, responsabile dell'ufficio legale della Cgil provinciale, conseguendo l'abilitazione alla professione di avvocato.

Nel 1973, staccatosi dallo studio Volpe, cominciò a collaborare con la Fillea-Cgil e la camera del lavoro di Trani, conseguendo ottimi risultati nelle numerose vertenze a difesa degli interessi dei lavoratori.

Ben presto, l'autorità conquistata fra gli stessi lo portò a collaborare con le strutture sindacali di altri comuni della provincia di Bari e, in particolare, con Corato, Andria, Canosa, Bisceglie, Spinazzola e Terlizzi, facendosi apprezzare per le sue qualità umane e professionali.

In quel periodo, antepoendo gli interessi sociali a quelli personali, contribuì alla salvaguardia di numerosi posti di lavoro, trasformando in cooperative di produzione e lavoro alcuni stabilimenti falliti a Trani e Corato.

Difese anche gli interessi dei lavoratori del settore commercio, in vertenze che ebbero risonanza nazionale come quelle contro le società Pavesi e Standa.


Iscrittosi al partito comunista italiano nei primi anni '70, fu eletto consigliere comunale alle amministrative del 1975 e lo fu fino al 1993, ricoprendo in tutto questo periodo la carica di capogruppo del Partito comunista in seno al consiglio comunale e distinguendosi per l'equilibrio, gli interventi ed il contributo dato alla soluzione dei problemi cittadini.

Nel biennio 86-87, subito dopo la morte di Salvatore Gagliardi, ricoprì l'incarico di responsabile del Partito comunista di Trani e, in questa veste, quella di componente del Comitato federale provinciale dello stesso partito.

Ritiratosi dalla carriera politica, ha continuato con inesauribile energia il suo lavoro, udienza dopo udienza: la sua professione era la sua passione, una delle ragioni di vita. Studiava i casi più complessi e disperati, trovando soluzioni ardite e brillanti, quanto impensabili o inaspettate, ma che spesso facevano dottrina, non si tirava indietro di fronte a nulla. Nelle aule di giustizia combatteva a viso aperto, con adamantina lealtà, acquisendo nel tempo un prestigio che ne ha fatto uno degli avvocati più famosi e più battaglieri del nostro territorio.

Era decano del diritto del lavoro del Foro di Trani ed un vero Maestro per tutti i giuslavoristi della sua generazione, validissimo sotto il profilo professionale, sia nella sua forbita eloquenza e nella sua elegante prosa tacitiana che nella sua vasta cultura giuridica.

Egli sembrava affrontare la vita con positività, con giovanile entusiasmo anche negli ultimi tempi in cui appariva



un po' stanco, era pur sempre un professionista mentalmente aperto e dinamico, capace di coniugare le conoscenze e le esigenze del diritto con l'umanità e la gentilezza che erano innate in lui e che lo rendevano davvero una persona speciale e completa nel migliore dei modi: nobile d'animo ed aristocratico di spirito!

Di Lui i colleghi ricordano il profilo sempre sincero ed autorevole, il suo desiderio di contribuire *in primis* alla soluzione dei problemi della gente, ma senza mai indossare i paludamenti del protagonista: prima di tutto un galantuomo, solo dopo - ma questo rende l'idea - un legale. Con la sua morte si aggiunge un prezioso tassello alla fiorente storia dell'avvocatura di Trani, una storia quella dell'avv. Perrone Capano costruita in quasi mezzo secolo di professione, con l'impegno diuturno, la parola, la testimonianza incarnata nei valori umani, prima che professionali, in cui si sostanzia la scelta di operare bene per difendere i lavoratori, gli oppressi e i più deboli, in un'epoca in cui prevalgono sovente i valori econometrici. Per comprendere appieno l'indimenticabile figura dell'avvocato Perrone Capano è sufficiente ascoltare uno qualsiasi dei suoi colleghi: comprensivo, ponderato, coraggioso. *"Se proprio occorre trovare un difetto nell'avvocato Perrone Capano"* dice quasi in lacrime una sua collaboratrice di studio *"è quello che non sapeva mai dire di no ad alcuno"*.

Sposato con la prof.ssa Rosalba Strippoli, noto docente dell'ex Ipsia di Trani, ha avuto due figli, Wanda (fotografo) e Federico (magistrato presso il Tribunale di Bari).

**Il Direttore e la Redazione de "la bilancia" si uniscono al dolore della famiglia dell'Avv. Carmine Perrone Capano**

# IL CAPORALATO

## UNA PIAGA NON ANCORA ESTINTA

di Giulio D'Imperio

Dal 4 novembre 2016 è in vigore la legge n. 199 del 29 ottobre 2016 (legge sul caporalato), che individua come caporale "chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera da destinarla al lavoro presso terzi, od assumendoli direttamente, in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori od organizzandone l'attività lavorativa" (art. 1, comma 1, della l. n. 199/2016). Gli indici utili ad individuare i casi di sfruttamento della manodopera sono:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente differente alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale stipulata dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o sproporzionato rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto;
- la sistematica violazione della norma riguardante l'orario di lavoro, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie e quella in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza od a situazioni di alloggio particolarmente degradanti.



Il caporale è sottoposto alle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.000,00 euro per lavoratore e penale da 1 a 6 anni di reclusione per chi recluta fino a 3 lavoratori, tutti in età lavorativa, per inviarli a lavorare presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno ed a chi utilizza, assume od impiega manodopera fino a 3 unità tutti in età lavorativa anche tramite attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno;
- sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 2.000,00 euro per lavoratore con sanzione penale da 5 ad 8 anni di reclusione

quando il caporale svolge la propria attività con minaccia o violenza nei confronti di lavoratori tutti in età lavorativa.

La pena aumenta tra un terzo e la metà quando il reato viene commesso nei confronti di un numero di lavoratori superiore a tre; oppure nei confronti di coloro che non sono in età lavorativa; o quando si espongono i lavoratori a situazioni di grave pericolo, considerando le prestazioni lavorative da svolgere e le condizioni di lavoro.

La collaborazione con l'autorità giudiziaria o di polizia per l'individuazione di caporali comporterà una riduzione di pena compresa tra un terzo e due terzi. Inoltre nei con-

fronti della persona che ha rilasciato dichiarazioni false o reticenti, in base alle quali si è ottenuta la riduzione di pena, si procederà alla revisione della sentenza, così come disposto dall'articolo 16-septies del d.l. n. 8 del 15 gennaio 1991, convertito nella l. n. 82 del 15 marzo 1991. E' prevista la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per svolgere l'attività di caporalato anche se si richiede il patteggiamento. Saranno anche sequestrate le cose che ne sono il prezzo, il prodotto od il profitto dell'attività, tranne che appartengano a persona estranea al reato di caporalato.

Se il sequestro dei beni ha ripercussioni negative sui livelli occupazionali, o mette a rischio il valore economico aziendale, il giudice potrebbe disporre il controllo giudiziario dell'azienda invece che procedere al sequestro dei beni, nominando un amministratore che affiancherà l'imprenditore nella gestione aziendale autorizzando, tutti gli atti utili ad una corretta amministrazione dell'azienda.

Scrivi a:

**la bilancia**

info@csddl.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico

**meleam**<sup>®</sup>  
 medicina lavoro ambiente consulenza qualità

# La nuova disciplina della somministrazione per le aziende agricole

di Giulio D'Imperio



Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 ha fornito importanti chiarimenti anche alle aziende del comparto agricolo in merito alle indicazioni fornite dal decreto dignità riguardo i lavoratori somministrati in forza dal 12 agosto 2018, il cui numero massimo, considerando anche il lavoratori assunti a tempo determinato, non deve superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.

Sono fuori dai limiti quantitativi previsti dal decreto Dignità:

- i lavoratori in mobilità, così come previsto dall'articolo 8 comma 2 del-

la legge n. 223 del 23 luglio 1991;

- i soggetti disoccupati che stanno usufruendo da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Tra i numerosi contratti collettivi di interesse delle aziende del comparto agricolo, si sono scelti quelli maggiormente utilizzati per esaminare la disciplina del lavoro somministrato.

Esaminando il C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti, la cui ipotesi di accordo di rinnovo è stata siglata in data 19 giugno 2018, si evince che il numero massimo uti-

lizzabile di lavoratori somministrati è due a cui è possibile aggiungere, nel trimestre, un numero di lavoratori somministrati pari al 15% delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente.

Esaminando il C.C.N.L. dei dipendenti di cooperative e consorzi agricoli, la cui ultima ipotesi di accordo di rinnovo è stata firmata il 3 agosto 2016, emerge che possono essere occupati contemporaneamente presso l'impresa utilizzatrice un numero di lavoratori somministrati non superiore al 15% dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nella stessa impresa o non deve superare un numero equivalente di giornate (divisore 270) occupati su base annua presso la stessa azienda utilizzatrice. Comunque il numero massimo di lavoratori somministrati è pari a due. Occorre sottolineare che le parti firmatarie del contratto collettivo per dipendenti di cooperative e consorzi agricoli hanno previsto che anche se la percentuale del 15% risulti inferiore a due unità, è consentito all'azienda utilizzatrice di far ricorso a massimo due lavoratori somministrati.

Infine occorre sottolineare che un contratto collettivo nazionale applicato dalle aziende agricole che disciplina la somministrazione del lavoro nello stesso modo previsto dal decreto Dignità è il C.C.N.L. per lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.



# Il contratto a termine dopo il decreto dignità

## Le principali innovazioni apportate dalla l. n. 96/2018

di Maria Basile



L'11 agosto 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, proposto dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, recante "Disposizioni urgenti per la dignità del lavoratore e delle imprese", noto come "decreto Dignità".

Tra le novità introdotte, in materia di lavoro, rilevano quelle relative alle assunzioni, alle proroghe ed ai rinnovi del contratto a termine che, negli ultimi anni, è stato oggetto di continue modifiche. Prima di questa ultima riforma, la disciplina del contratto a termine era stato oggetto di una nuova riformulazione ad opera del d.lgs. n. 81/2015, (contenente la disciplina del contratto di lavoro subordinato dall'art. 19 all'art. 29) che, confermando quanto già stabilito con il d.l. n. 34/2014 (convertito dalla legge n. 78/2014), aveva eliminato l'obbligo di specificare "le ragioni di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo", giustificatrici dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, rendendolo "acausale", ossia stipulabile più liberamente. In merito alle proroghe ed ai rinnovi la precedente normativa prevedeva (oltre all'assenza di qualsiasi causale), un limite massimo di 36 mesi per tutti i rapporti a termine intercorsi con il medesimo datore di lavoro e 5 proroghe.

La legge n. 96/2018, di conversione del cd. decreto Dignità), entrata in vigore il 12 agosto 2018, pur senza

stravolgere il testo originario del suddetto decreto, ha introdotto ulteriori modifiche, differendo altresì parziali modifiche prevedendo, a tal proposito, un "periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018", circa l'applicazione integrale delle nuove regole riguardanti i contratti a termine.

Nello specifico ha stabilito:

- fino al 13 luglio 2018, l'applicazione delle disposizioni originarie del d.lgs. n. 81/2015 (e quindi le regole previste dal cd. Jobs Act) ai nuovi contratti a termine,

proroghe e rinnovi;

- dal 14 luglio (data di entrata in vigore del d.l. n. 87/2018) all'11 agosto 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 96/2018), l'applicazione delle disposizioni contenute nel d.l. n. 87/2018 (cd. decreto Dignità) a nuovi contratti, proroghe e rinnovi;

- dal 12 agosto al 31 ottobre 2018, l'applicazione delle disposizioni del cd. decreto Dignità per tutti i contratti e, per effetto del periodo transitorio, il Jobs Act trova applicazione solo alle proroghe ed ai contratti avviati prima del 14 luglio;

- dal 1° novembre 2018, l'applicazione integrale del decreto Dignità ai nuovi contratti, rinnovi e proroghe, anche se

riferiti ai "contratti Jobs Act".

Dunque, dal 1° novembre 2018 il cd. decreto Dignità verrà applicato, oltre ai nuovi contratti anche a quelli avviati prima della sua entrata in vigore (14 luglio) che erano soggetti alle vecchie regole del Jobs Act.

Le nuove disposizioni prevedono che i contratti a termine sottoscritti dal 14 luglio 2018 rispettino i seguenti limiti:

- durata massima di 24 mesi per tutti i rapporti intercorsi con il medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, in luogo del precedente limite imposto dal Jobs Act pari a 36 mesi;

- limite di 4 proroghe nell'arco di 24 mesi, in luogo delle 5 proroghe imposte dal vecchio regime;

- reintroduzione della causale ai contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, sia per effetto di un unico contratto che di una o più proroghe.

Dunque, se il contratto è inferiore all'anno potrà essere stipulato in forma libera, mentre il rinnovo sarà ammesso soltanto previa indicazione dei motivi che giustificano la necessità di proporre il contratto a termine. A tal proposito la norma prevede un elenco tassativo di causali: 1) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività; 2) esigenze sostitutive di altri lavoratori; 3) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Le stesse causali devono, inoltre, giustificare qualsiasi rinnovo, anche se per effetto dello stesso non superi il tetto dei 12 mesi. L'omissione delle causali comporta la conversione del contratto a tempo indeterminato.



col patrocinio di  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI  
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONFCOMMERIO BARI

in collaborazione con Commissione Lavoro Ordine Avvocati Bari

**VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018 ore 11,00**

Sala Consiliare Ordine Avvocati Bari - Palazzo di Giustizia

Incontro di studi sul tema:

**LA NUOVA LEGISLAZIONE  
SUL LAVORO  
E LA TUTELA DELLA DIGNITÀ  
DEL LAVORATORE**

**Saluti:**

Avv. Giovanni STEFANI	Presidente Ordine Avvocati di Bari
Avv. Serena TRIGGIANI	Coordinatrice Commissione Lavoro
Dott. Filippo CONTINISIO	Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Bari
Dott. Leo CARRIERA	Direttore Confcommercio

**Relatori:**

Prof. Nicola DE MARINIS Magistrato Consigliere Sezione Lavoro della S.C. di Cassazione	Prof. Avv. Tommaso GERMANO Università degli Studi di Bari
Prof. Vincenzo CHIONNA Ordinario di Diritto Commerciale Università degli Studi di Bari	Dott. Francesco DI BONO Funziionario I.T.L. Bari
	Avv. Antonio BELSITO Giuslavorista - Centro Studi Diritto dei Lavori

**SEGUIRANNO INTERVENTI PROGRAMMATI E DIBATTITO**

Presiede e conclude:  
Prof. Avv. Gaetano VENETO  
Presidente del Centro Studi del Diritto dei Lavori

*Nell'ambito del seminario sarà presentato il volume "Il contenzioso stragiudiziale di lavoro" di A. Belsito, Ed. Giuffrè*

**www.csddl.it**  
Il seminario è valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi degli avvocati e dei consulenti del lavoro.  
Per informazioni info@csddl.it

**Biografie di giuristi della nostra terra**

# L'insigne Minutillo avvocato illustre del "foro" Tranese

Luca De Ceglia

“Rendiamo omaggio ad un uomo, che con l'ingegno e l'operosità ha acquistato uno dei primi posti nel Foro delle Puglie”. Così il 7 luglio 1891 la prestigiosa *“Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti”* si congratulò con l'avvocato di origine molfettese Pasquale Minutillo (1847-1903) per gli importanti successi forensi conseguiti.

Egli è raffigurato in un busto bronzeo posto sulla sua tomba monumentale nel cimitero di Bisceglie, sua patria adottiva (come si legge sull'epigrafe funebre in cui si scrisse inoltre che “laboriosissimo, ebbe come suprema legge l'onestà”). Le sue spoglie furono traslate da Trani, in cui si trasferì per lavoro e dove morì a 56 anni. Sue notizie biografiche si ricavano tra le pagine della già citata ed ormai rara rivista. Le lotte politiche lo videro giovanissimo, dal 1869, ricoprire la carica di consigliere comunale a Bisceglie, suffragato con grandi consensi.

Il Minutillo esordì collaborando con vivaci articoli di economia pubblica sui vari giornali di Napoli “con quella serietà di propositi del suo carattere”. Poi fu eletto consigliere provinciale di Bari. Dopo aver conseguito la laurea in legge avrebbe voluto intraprendere la carriera diplomatica (sostenne il *“Circondario di Barletta”* nel luglio

1874) ma ciò non fu possibile, non avendo molti beni di fortuna. Così si diede alla carriera poco proficua di insegnante, prima come professore di lingua italiana e francese nel Ginnasio Tecnico di Canosa di Puglia; in seguito a Foggia come direttore delle scuole tecniche. Nel frattempo diresse il giornale scolastico *“La Scuola Tecnica”* e pubblicò nel 1862 presso De Angelis a Napoli, un libro che gli fece acquisire lodi e lusinghiere considerazioni, intitolato: *“Il diritto pubblico e il diritto privato dei popoli civili considerato rispetto allo spazio ed al tempo”*. Nel 1872 l'avv. Minutillo fu nominato regio delegato dell'Opera Pia “Monte Russo” a Cerignola, “incarico nel quale egli riuscì egregiamente, dando prova di non comune abilità amministrativa e facendo emergere le sue molte cognizioni giuridiche in una relazione che alla fine della sua gestione presentò alla Deputazione Provinciale di Capitanata e che poi pubblicò sotto il titolo *“Questioni di dritto”* (un volume di ben 400 pp. edito da V. Vecchi a Barletta nel 1875), nel quale si manifestò quel “valente scrittore ed esimio avvocato”. Si trattava della memoria difensiva da lui redatta in difesa del Comune di Cerignola in una controversia vertente su un credito vantato. Nel municipio di Cerignola ci fu ampia soddisfazione (alla pari di quella del prefetto e del ministero di Grazia e Giustizia) per il modo integerrimo con cui egli espletò l'incarico e per questo lo dichiarò cittadino benemerito, comunicandone la delibera al municipio di Bisceglie. Poi nel 1890 pubblicò per i suoi seguaci la dissertazione giuridica *“Se e quando l'imputato assolto ha diritto ai danni contro la parte civile”*. La carriera forense la esercitò a Trani, dove il suo studio legale si rese fiorentissimo, diventando uno dei primi per quantità di affari, e per meritata rinomanza.

La famiglia Minutillo, giunta a Bisceglie dalla vicina Molfetta per ragioni di florido commercio marittimo, legò il suo nome al diritto nella seconda metà dell'Ottocento, sia con Pasquale che con Nicola Minutillo, brillante professore di diritto romano presso la regia Università di Napoli ed autore di scritti istituzionali e di argute monografie. Nel 1924 donna Pia Minutillo sposò Rocco Ingravalle di Bisceglie (cfr. M. Ingravalle, *Memorie di casa Ingravalle*, 2016). Dal 1909 Giovanni Minutillo di Luigi fu corrispondente da Bisceglie del *“Corriere delle Puglie”*. Sul fronte politico vi fu anche Graziano Minutillo, consigliere comunale.

Ancora oggi nessuna targa toponomastica ricorda a Bisceglie l'insigne avv. Pasquale Minutillo, che nacque da Domenico e Serafina Poli. Da non confondere con la via Minutillo (priva del nome), dedicata ad Edoardo, decorato con medaglia d'argento al valor militare nella prima guerra mondiale.



continua dalla prima pagina

# LA QUESTIONE MIGRANTI

## “Non più né Greco né Giudeo”

di Biagio Lorusso

Il diritto a migrare ha radici antiche, che si scontrano con la miseria xenofoba del tempo presente.

“Non c'è più né Giudeo né Greco” è una citazione biblica, che qui voglio riportare anche se né le citazioni bibliche né il cristianesimo sembrano oggi di moda. Dire che non c'è né Giudeo né Greco è dire che non c'è da una parte un'Europa comunitaria e dall'altra un mondo barbarico di extracomunitari; e, di conseguenza, non c'è un'Italia di residenti che non sia anche un'Italia di migranti, di fuggiaschi e di nomadi.

Questa affermazione è, invece, oggi fortemente contestata quando si dice “prima gli italiani” o, peggio, “solo gli italiani”.

Che è poi l'affermazione che disconosce le diseguaglianze e la rivoluzione attuata dal cristianesimo contro la cultura dominante. Quella che dominava era, difatti, l'antropologia di Aristotele che divideva la società in signori e servi, e i servi erano tali per natura.

Era una diseguaglianza dipendente non da contingenti condizioni economiche e sociali, ma originaria, cui non poteva porsi rimedio per sua stessa essenza.

Per Aristotele si nasceva liberi o schiavi; gli uni per natura superiore comandavano e gli altri per natura inferiore erano comandati. Da una parte vi erano i cittadini (greci) e dall'altra i meteci (i meticci, gli immigrati).

Fu, dunque, quella di Gesù Cristo una grande rivoluzione religiosa e antropolo-

gica, che ruppe il muro di separazione tra Giudei e Greci, tra Ebrei e Gentili ed affermò la radicale eguaglianza di tutti gli esseri umani. E con Saulo di Tarso (San Paolo) si giunse all'affermazione che c'è eguaglianza tra maschio e femmina, tra barbaro e scita e tra circoncisi e non circoncisi.

Questa antropologia nuova non è entrata, di fatto, nella storia successiva.

La cultura della diseguaglianza ontologica fondò e legittimò le società signorili e feudali.

Giustificò la grande e tragica vicenda della colonizzazione dell'America.

Il pensiero aristotelico della diseguaglianza arriverà fino ad Hegel e ai razzismi del Novecento.

Il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli sottolinea come essa abbia fatto scuola sino a Croce.

Il punto di arrivo di questa linea di pensiero è Nietzsche, teorico della società della selezione, secondo cui essere eguali è l'illusione dei deboli; è una grande follia.

Il razzismo ha, pertanto, una copertura filosofica.

Altro che Salvini!

I migranti, compresi quelli di

oggi, sono un popolo in cammino. Uomini e donne, bambini ed anziani, in gruppi diversi, affrontano insieme il mare e le rotte terrestri per andare da un Paese all'altro, muovendosi con le stesse motivazioni e condividendo lo stesso destino.

Un popolo a cui viene negato il diritto di esistere, di avere una cittadinanza, è un popolo che annovera, come tutti gli altri popoli, delinquenti piccoli e grandi, ladri ed assassini.

Gli Stati hanno il diritto di difendersi come si difendono dai “propri” cittadini.

Ma quegli stessi Stati di diritto e di democrazia costituzionale tradiscono se stessi perché accanto a cittadini soggetti di diritto concentrano masse illegali, giuridicamente invisibili e perciò esposte a qualunque vessazione e sfruttamento.

L'Italia, Paese di antica migrazione, sarà capace di approntare norme di diritto internazionale ed interno ispirate all'umanesimo integrale?

Gli attuali legislatori mi inducono al pessimismo, ma non dispero che uomini e donne di buona volontà possano unirsi nel ricordo della Roma, prima potenza mondiale multiculturale

e multirazziale. Roma fu capace di dare al mondo di allora lo “ius gentium”, vale a dire l'insieme di regole valide tra tutti i popoli concettualmente contrapposto allo ius civile proprio di ciascuna civitas.



## PIOVE ... GOVERNO LADRO?

In tutto questo, per concludere con una considerazione che, con Flaiano se non fosse tragica sarebbe ridicola, si ipotizza, scriteriatamente, il “Funerale alla Fornero”. Restiamo in attesa di leggere il necrologio, ma soprattutto la data del decesso ed i costi che, naturalmente, se la UE li sindacasse o bocciasse, sarebbero comunque scaricati sui nostri figli e nipoti, per i quali nelle esilaranti “DICHIARAZIONI ALLA STAMPA”, per evitare che ci sia il prolungamento di un costosissimo salasso, non solo economico ma morale e sentimentale, di emigrazione alla ricerca di un lavoro degno (altro che “DECRETO DIGNITÀ” con 360.000 emigrati acculturati in 10 anni) si precorizza una risibile riforma dei Centri per l'impiego (che non c'è), con un altro Miliardo da trovare per addrizzare barche che affondano, i decantati centri.

Io... Speriamo che me la cavo. E voi? Auguri.

 **la bilancia**

Periodico di cultura e attualità forense  
Rivista scientifica trimestrale

Anno XIII n. 2 Nuova serie  
15 novembre 2018

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico  
**Gaetano Veneto**

Direttore Responsabile  
**Luca De Ceglia**

Direttore Editoriale  
**Antonio Belsito**

Caporedattore  
**Daniela Cervellera**

In Redazione:

**Maurantonio Di Gioia, Domenico Di  
Pierro, Valerio A. Belsito, Giulio  
D'Imperio, Giorgia M. De Sanctis**

Con il patrocinio dell'  
**ORDINE AVVOCATI TRANI**  
e la collaborazione della  
**ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE**



e-mail: [info@csddl.it](mailto:info@csddl.it)

stampato da  
Tipografia Marchese - Bisceglie  
Associazione Culturale **la bilancia**  
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie  
Registrato al Tribunale di Trani  
il 09/10/2006 n. 14/06

[www.csddl.it](http://www.csddl.it)

**Centro Studi diritto**  
**dei lavori**

ricerca & formazione



col patrocinio di  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI  
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - TRANI  
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO BAT  
CONFCOMMERCIO BAT

**GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018 ore 15,30**

**Biblioteca Storica dell'Ordine Avvocati Trani**

**“a Mimmo PERRONE CAPANO”**

*Seminario giuridico sul tema:*

# **VECCHIE E NUOVE POLITICHE DEL LAVORO: DAL DECRETO DIGNITÀ AL REDDITO DI CITTADINANZA RIFLESSIONI SULLE SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI**

**Saluti:**

Avv. Tullio BERTOLINO *Presidente Ordine Avvocati Trani*  
Avv. Marianna SPACCAVENTO *Presidente Camera Giuslavoristi Trani*  
Dott.ssa Angela LOSITO *Presidente Ordine Consulenti BAT*  
Avv. Maria Rosaria BASILE *Presidente Associazione Avvocati Bisceglie*  
Dott. Leo CARRIERA *Direttore Confcommercio*  
Dott. Antonio SOLDANI *Presidente Ordine Commercialisti di Trani*

**Relatori:**

Prof. Nicola DE MARINIS *Consigliere Sezione Lavoro della S.C. di Cassazione*  
Prof. Avv. Tommaso GERMANO *Università degli Studi di Bari*  
Prof. Avv. Giuseppe LOSAPPIO *Docente di Diritto Penale Università degli Studi Bari*  
Dott. Francesco DI BONO *Funzionario I.T.L. Bari*  
Dott.ssa Angela ARBORE *Presidente Sezione Lavoro – Tribunale di Trani*  
Avv. Antonio BELSITO *Centro Studi Diritto dei Lavori*

**Presiede e conclude:**

Prof. Avv. Gaetano VENETO  
*Presidente del Centro Studi del Diritto dei Lavori*

***Nell'ambito del seminario sarà presentato il volume “Il contenzioso stragiudiziale di lavoro” di A. Belsito, Ed. Giuffrè***

**[www.csddl.it](http://www.csddl.it)**

*Il seminario è valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro. Per iscrizioni utilizzare il sistema “Riconosco”.*